Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 21 GIUGNO 1982:

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 maggio 1982.

Abrogazione di tariffe e condizioni di polizza del ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la circolare ministeriale del 2 giugno 1977, n. 398 che ha stabilito i criteri tecnici per la revisione del tariffario tradizionale vita in forma « individuale » ed ha fissato al 31 dicembre 1978 il termine per la predetta revisione;

Viste le successive circolari ministeriali del 30 dicembre 1978, n. 420 e del 29 dicembre 1979, n. 434 di proroga del predetto termine rispettivamente al 31 dicembre 1979 ed al 31 dicembre 1980;

Considerate le finalità della predetta circolare del 2 giugno 1977, n. 398 volta alla abrogazione di forme assicurative non più rispondenti ad alcuna esigenza reale dell'assicurato ed alla sostituzione di larga parte delle tariffe in vigore con altre più aderenti alla realtà economica attuale;

Considerato che le nuove tariffe presentate all'approvazione, di tipo temporanea caso morte, mista e tipo misto, tutte redatte su basi demografiche non anteriori alle S.I.M. 1951, introducono tassi di premio mediamente più vantaggiosi per l'assicurato;

Considerato che è trascorso il termine ultimo fissato dalle predette circolari per la presentazione all'approvazione ministeriale di tariffe sostitutive delle analoghe in vigore;

Decreta:

Nei confronti di tutte le imprese esercenti il ramo vita nel territorio della Repubblica vengono revocate con effetto immediato le autorizzazioni ministeriali concernenti tariffe di assicurazione sulla vita dei tipi sottoindicati, da utilizzare per contratti individuali, e le relative condizioni particolari di polizza, le quali non riproducano nell'impostazione tecnica quanto disposto con la circolare ministeriale n. 398 del 2 giugno 1977, vale a dire:

tariffe temporanee caso morte calcolate con l'impiego di tavole di mortalità della popolazione italiana anteriori a quelle del 1960-62;

tutte le restanti tariffe di assicurazione sulla vita, calcolate con l'impiego di tavole di mortalità della popolazione italiana anteriori a quelle del 1950-53, ad eccezione di quelle che garantiscono una rendita vitalizia o temporanea ed un capitale differito senza o con controassicurazione.

Roma, addì 28 maggio 1982

Il Ministro: MARCORA

(3031)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 giugno 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 30 giugno 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000) le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1982
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 208

(3078)

DECRETO 18 giugno 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 30 giugno 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1982
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 209

(3079)

DECRETO 18 giugno 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 30 giugno 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1982
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 210

(3080)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **372.**

Autorizzazione all'ente di diritto inglese « People's Dispensary for Sick Animals », in Dorking, Surrey (Gran Bretagna), ad accettare una eredità.

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ente di diritto inglese « People's Dispensary for Sick Animals », in Dorking, Surrey (Gran Bretagna), viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente nella quota parte di un terzo dell'asse, gravato da legati, costituito principalmente da un immobile sito in Genova-Cornigliano (palazzo ex marchesi Gentile), disposta dalla sig.na Olga Delfina Bickley con testamenti olografi datati 28 febbraio 1970 e 1° marzo 1970, pubblicati in data 4 ottobre 1979, n. 9359 di repertorio, a rogito dott. Andrea Cassanello, notaio in Genova.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1982
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 154

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **373.**

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, ad accettare una eredità.

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in titoli a reddito fisso, obbligazioni, azioni, conto corrente bancario, monete d'oro e d'argento, una cassetta di sicurezza, tutto depositato presso il Credito italiano di Imperia, eredità di cui alla Lega predetta spetta, per volontà della *de cuius*, un sedicesimo del valore complessivo, disposta dalla signora Consoli Agata ved. Torrese con testamento olografo 22 giugno 1975, pubblicato in data 1° luglio 1975, n. 90953 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Donato, notaio in Imperia.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1982
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 156

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **374.**

Autorizzazione all'associazione tedesca denominata « Vereinigung Der Katzenfreunde Deutschlands - Deutscher Katzenschutzbund E.V. », in Berlino ovest (Repubblica federale di Germania), ad accettare una eredità.

N. 374. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione tedesca denominata « Vereinigung Der Katzenfreunde Deutschlands - Deutscher Katzenschutzbund E.V. » (Associazione degli amici dei gatti della Germania - Lega tedesca della protezione dei gatti), in Berlino ovest (Repubblica federale di Germania), viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in una casa con terreno sita in Brezzo di Bedero (Varese), disposta dalla sig.ra Katharina Magdalena Augusta Friedrichs ved. Zetzel con testamento olografo 9 maggio 1970, pubblicato in data 28 gennaio 1980, n. 298454/9600 di repertorio, a rogito dott. Lilloni, notaio in Laveno Mombello (Varese).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1982
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 155

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1378/82 del Consiglio, del 25 maggio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per filati di poli (*p*-fenilentereftalammide), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1379/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1380/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1381/82 della commissione, del 3 giugno 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Gambia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1382/82 della commissione, del 3 giugno 1982, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1383/82 della commissione, del 3 giugno 1982, relativo ad una quarta gara per la mobilitazione di frumento duro alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1384/82 della commissione, del 3 giugno 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3723/81.

Regolamento (CEE) n. 1385/82 della commissione, del 3 giugno 1982, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1386/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 532/75 relativo al recupero, all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 1387/82 della commissione, del 4 giugno 1982, recante quinta modifica del regolamento (CEE) numero 1757/81 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1388/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Gran Bretagna.

Regolamento (CEE) n. 1389/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1390/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che proroga per la seconda volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per le radici di manioca.

Regolamento (CEE) n. 1391/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1392/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 1393/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1394/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1395/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1396/82 del Consiglio, del 4 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve fresche da tavola, della sottovoce ex 08.04 A I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1982).

Pubblicati nel n. L 155 *del* 5 *giugno* 1982

(146/C)

Regolamento (CEE) n. 1397/82 della commissione, del 7 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1398/82 della commissione, del 7 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Raccomandazione n. 1399/82/CECA della commissione, del 1° giugno 1982, relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari di paesi terzi.

Decisione n. 1400/82/CECA della commissione, del 1° giugno 1982, che modifica la decisione n. 588/80/CECA per quanto concerne la sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni e sulle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici coperti dal trattato CECA, originari di determinati paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1401/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Bolivia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1402/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'anidride maleica della sottovoce 29.15 A III della tariffa doganale comune, originaria del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1403/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla metilammina, alla dimetilammina e trimetilammina, e loro sali, della sottovoce 29.22 A I della tariffa doganale comune, originarie della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1404/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al paracetamol (DCI) della sottovoce 29.25 B III ex b) della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1405/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con suole esterne di altre materie della voce 64.05 della tariffa doganale comune, originale della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1406/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole) della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1407/82 della commissione, del 4 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1408/82 della commissione, del 7 giugno 1982, che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1409/82 della commissione, del 7 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 157 *dell'*8 *giugno* 1982

(147/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Testo coordinato dell'accordo concernente i criteri d'inquadramento nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali del personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti disciolti o riformati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, alla legge 17 agosto 1974, n. 386, alla legge 29 giugno 1977, n. 349 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

VERBALE

Il giorno 21 gennaio 1982 si sono incontrate in Roma, presso il Dipartimento per la funzione pubblica, la delegazione della pubblica amministrazione composta dai rappresentanti del Governo (Sottosegretario Francesco Quattrone per il Presidente del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario Eugenio Tarabini per il Ministro del tesoro, Sottosegretario Marino Corder per il Ministro dell'interno, Sottosegretario Mario Costa per il Ministro del lavoro, Sottosegretario Bruno Orsini per il Ministro della sanità), delle regioni (assessori Lino Federici - Toscana, Paolo Menichetti - Umbria, Ivanoe Sensini - Emilia Romagna, Livio Gilardi - Lazio, Felice Dal Sasso - Veneto, Gioacchini Dario - Marche, Nuvoli Paolo - Molise, Gaetano D'Annuntiis - Abruzzo, Nicola Quarta - Puglia), dell'ANCI (assessore Franca Prisco), dell'UPI (assessore Spartaco Paris) e la delegazione sindacale della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e della FLEL, FLEP e FLS, nonché separatamente, la delegazione del Governo, delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI, come sopra costituite e le delegazioni dei sindacati autonomi CISAS, CISNAL, CONFAIL, USPPI, CONFEDIR-DIRSTAT e CONFSAL, per firmare l'accordo raggiunto in data 3 dicembre 1981 sui criteri d'inquadramento di cui in epigrafe e che qui di seguito si riporta con le integrazioni concordate dalle stesse parti firmatarie dell'accordo stesso in data 21 gennaio 1982.

Inoltre il giorno 10 febbraio 1982 si sono nuovamente incontrate sempre presso il Dipartimento della funzione pubblica la delegazione della pubblica amministrazione composta dai rappresentanti del Governo (Sottosegretario Francesco Quattrone per il Presidente del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario Eugenio Tarabini per il Ministro del tesoro, Sottosegretario Marino Corder per il Ministro dell'interno, Sottosegretario Mario Costa per il Ministro del lavoro), delle regioni (assessore Livio Gilardi - Lazio) dell'ANCI (assessore Franca Prisco), dell'UPI (assessore Spartaco Paris) e la delegazione sindacale della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e della FLEL, FLEP e FLS, nonché separatamente la delegazione del Governo, delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI, come sopra costituite e le delegazioni dei sindacati autonomi CISAS, CISNAL, CONFAIL, USPPI, CONFEDIR-DIRSTAT e CONFSAL che concordemente hanno apportato ai precedenti accordi la modifica di cui al verbale firmato lo stesso giorno 10 febbraio 1982 e che, unitamente agli accordi raggiunti in data 3 dicembre 1981 e 21 gennaio 1982, fa parte integrante del presente verbale.

A) *Decorrenza dell'inquadramento*

L'inquadramento decorre dalla data del 1° febbraio 1981.

La data del 31 gennaio 1981 è il termine di riferimento per l'individuazione della posizione giuridica ed economica ai fini dell'inquadramento, facendo salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove questi retroagiscano i propri effetti anteriormente ad essi, salvo per il personale statale per il quale la data di riferimento della posizione economica è quella del 1° febbraio 1981.

Dal 1° febbraio 1981 decorre l'applicazione del sistema retributivo e normativo dell'ente di destinazione, fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali e dei provvedimenti attuativi per gli enti locali, gli effetti economici maturati, in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevole.

Il periodo di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza nonché quello prestato presso la regione o ente locale anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della regione o dell'ente locale, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

Il personale di cui all'art. 5 della legge n. 441/80 (dipendenti da enti mutualistici da inquadrare nei ruoli regionali) è inquadrato giuridicamente con effetto 1° gennaio 1981 ed economicamente dal 1° febbraio 1981.

Per il personale delle amministrazioni statali e per quello degli enti riformati, ma non disciolti, la data dell'inquadramento è il 1° febbraio 1981, previa cancellazione dal 31 gennaio 1981 dai ruoli organici di provenienza.

B) *Rapporto tra contratto di provenienza e contratto di destinazione*

1) Per i dipendenti del parastato, dal 1° febbraio 1981 si applica l'inquadramento con il maturato, anche in itinere, secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, spettante al 31 gennaio 1981, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti degli enti di destinazione.

2) Per il personale statale dei Ministeri si applicano gli effetti economici del rinnovo contrattuale di provenienza per il periodo 1° gennaio 1979-31 gennaio 1981; inoltre si tiene conto per la determinazione del maturato economico anche dei miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982 che sono previsti dal contratto di provenienza, facendo comunque salvo il criterio della non cumulabilità di due contratti, con esclusione cioè dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 spettanti ai dipendenti degli enti di destinazione.

3) Al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici dei contratti di destinazione, in coerenza con quanto previsto dal punto 1.21 dell'ultimo contratto dei regionali. Per il personale degli enti soppressi per il quale trovano applicazione le norme relative ai dipendenti statali, si applicano le norme contrattuali relative a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità di due contratti.

C) *Criteri d'inquadramento*

Il personale è inquadrato nei ruoli regionali e degli enti locali in conformità alle allegate tabelle (allegati 1.2.3.) di corrispondenza sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981.

Per quanto riguarda il personale da inquadrare, che rivesta nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nelle tabelle allegate, l'inquadramento nei livelli dell'ente di destinazione sarà effettuato in via analogica sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.

Ai fini di omogeneità e perequazione di collocazione rispetto al personale degli enti di destinazione, le parti concordano le seguenti norme transitorie da valere esclusivamente in sede di inquadramento del personale di cui alla presente intesa:

1) Le leggi regionali che disciplinano l'inquadramento prevederanno l'estensione delle clausole applicate ai dipendenti di ruolo degli enti di destinazione e previste dagli accordi contrattuali 1976-78 e 1979-81, relative ad una diversa collocazione normativa del personale, ai dipendenti appresso specificati:

personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento in regione o nell'ente locale non abbia goduto in virtù della legge n. 312/80 di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

personale dello Stato che al momento dell'inquadramento in regione o nell'ente locale non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 312/80;

personale proveniente dagli enti parastatali ad eccezione di quello di cui al successivo punto 3).

Per il personale da inquadrare nei ruoli delle regioni troveranno pertanto applicazione le norme relative al punto 5), lettera *E*), ed al punto 6 del contratto 1976-78, anche attraverso collocazione in soprannumero. Per il personale da inquadrare negli enti locali si darà applicazione ai provvedimenti attuativi e conseguenti ai decreti del Presidente della Repubblica n. 191/79 e 810/80. A tal fine restano ferme tutte le condizioni e le modalità previste dalle norme medesime.

2) Il personale cui in forza dell'art. 4 della legge n. 312/80, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima è collocato a livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare, delle anzianità previste dal citato art. 4 ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto 1).

3) I dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello, se in possesso di otto anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978.

I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento, vengono inquadrati nel sesto livello delle regioni e nell'ottavo livello degli enti locali.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in possesso al 31 dicembre 1979 di 9 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalle tabelle.

4) L'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.

5) Ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

D) *Personale delle opere universitarie*

Per il personale delle opere universitarie ancora da inquadrare trovano applicazione — al compimento delle operazioni di reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza — i criteri previsti dalla presente intesa, evitando comunque il cumulo dei benefici determinati dalle norme transitorie del presente accordo con gli effetti del reinquadramento per mansioni attuato nell'ambito delle opere.

E) *Posizioni pensionistiche e indennità di liquidazione*

Si afferma l'urgente esigenza di pervenire in via legislativa nazionale alla disciplina dei trattamenti di fine servizio. Al personale parastatale assegnato alle regioni o agli enti locali per il quale vi sia il prescritto nulla osta delle regioni o degli enti locali, è tuttora applicabile — sino a quando non intervenga il definitivo inquadramento nell'ente di destinazione — l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979.

Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma ed inquadrato nei ruoli delle regioni o degli enti locali e che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati viene corrisposta fino all'entrata a regime degli accordi del personale dipendente dalle regioni e dagli enti locali, relativi al periodo 1982-84, l'indennità di turno spettante alla data del 3 dicembre 1981 secondo gli ordinamenti di provenienza.

Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge n. 70/75, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

NOTA FINALE

Le parti si impegnano a proseguire, nelle trattative per i prossimi accordi contrattuali nazionali del personale delle regioni e degli enti locali, l'azione tesa a conseguire ulteriori obiettivi di omogeneizzazione dei trattamenti della categoria.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO

Le leggi attuative del presente accordo verranno valutate oggettivamente sulla base delle normative vigenti.

ALLEGATO 1

Regioni	Stato	Parastato
I livello	I livello	—
II livello	II livello	Commesso
III livello	III livello	Agente tecnico
IV livello	IV e V livello	Archivista dattilografo - Operatore tecnico
V livello	VI livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale
VI livello	VII livello	Collaboratore, collaboratore tecnico
VII livello	VIII livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), prima qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore.
VIII livello	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/80, primo dirigente, dirigente superiore	Dirigente Dirigente superiore, personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti alla entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della prima qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti alla entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale, dirigente generale.

ALLEGATO 2

Enti locali	Stato	Parastato
I livello	I livello	—
II livello	II livello	Commesso
III livello	III livello	Agente tecnico
IV livello	IV e V livello	Archivista dattilografo - Operatore tecnico
V livello	Personale del IV e V livello con funzioni di vigilanza ittica, venatoria e faunistica	Operatore tecnico con funzioni di vigilanza ittica, venatoria e faunistica.
VI livello	VI livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale.
VII livello	Personale del VI livello con funzioni di assistente sociale, terapista della riabilitazione, segretario ecc.	Personale delle diverse qualifiche di assistenza anche con coordinamento che svolge funzioni di assistente sociale. Terapista della riabilitazione, segretario economo.
VIII livello	VII livello	Collaboratore, collaboratore tecnico.
IX livello	VIII livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), prima qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore.
X livello	Direttore di divisione ad esaurimento, ispettori generali ad esaurimento di cui all'articolo 155 della legge n. 312/80, primo dirigente	Dirigente, personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture organizzative complesse da almeno un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, personale della prima qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti alla entrat ain vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della prima qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale.
XI livello	Dirigente superiore (1)	Dirigente superiore, dirigente generale (1)

(1) Sono inquadrati ai fini economici nell'XI livello degli enti locali in relazione alle dimensioni dell'ente secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79.

ALLEGATO 3

Livelli regioni	Livelli ospedalieri
I	I
II	II
III	III
IV	IV
V	V e VI
VI	VII
VII	VIII - Assistente medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico, chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore.
VIII	I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo, fisico, chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

(3034)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Pressindustria Chemical Equipment, con sede e stabilimento di Biassono (Milano);

S.p.a. Pressindustria, con sede in Milano e stabilimento in Biassono (Milano);

S.p.a. Telamin di Lavinio (Roma);

S.p.a. S.I.R.T., con sede in Bordighera (Imperia);

ditta SIRP S.p.a., con sede legale in Arzignano (Vicenza) e stabilimento di Cologna Veneta (Verona);

ditta Scialleria Zocchi Guido & Figli di Gianpaolo e Piero Zocchi S.n.c. di Gallarate (Varese);

S.p.a. F.lli Schwarzenbach e Co. di Seveso (Milano);

Società Saturnia plastica di Spigno Saturnia (Latina);

S.p.a. Renx Italia di Pomezia (Roma);

S.p.a. C.F. Manifattura bresciana gomma di Passirano (Brescia);

ditta Manifattura di Arzano S.r.l. di Arzano (Napoli);

L.A.M.P. S.p.a., con sede in Pavia e stabilimenti in S. Giuliano (Pavia) e Cigognole (Pavia);

S.p.a. La Doria di Diodato Ferraioli, con stabilimento in Angri (Salerno);

S.r.l. Jeans by Work, con stabilimento in Arco Felice (Napoli);

S.r.l. Italfua, con stabilimento in Casavatore (Napoli);

S.r.l. Foemina calzaturificio di Buonabitacolo (Salerno);

S.r.l. Famotex di Bomba (Chieti);

S.p.a. G. Elli riduttori Seites, con sede in Milano e stabilimento a Lainate (Milano);

S.r.l. Cooperativa Savia di Empoli (Firenze);

ditta Confezioni Bosatelli di Eredi Bosatelli A., con sede e stabilimento in Bonate Sotto (Bergamo);

Società Compagnia Mediterranea di prospezioni di Roma;

S.r.l. Co.Ge.Ma., con sede in Napoli ed unità produttive e/o stabilimento S.p.a. Alfa Romeo Auto di Pomigliano d'Arco (Napoli);

ditta Bergem-Bergamasca Elettromeccanica, con sede e stabilimento in Valbrembo (Bergamo);

S.p.a. Benelli Meccanica di Firenze, con stabilimento di Calenzano (Firenze);

Arfloor S.p.a., con stabilimento in Rovereto e sede sociale in Arco (Trento);

S.p.a. Vianini Industria, con stabilimento in Capaci (Palermo);

S.p.a. Pietro Fiorentini, con sede legale in Arcugnano (Vicenza) e stabilimenti di Vicenza e Arcugnano (Vicenza);

S.p.a. Pibigas italiana, con sede in Mliano e unità di Avenza (Massa Carrara), Falconara Marittima (Ancona), Reggio Calabria e Chieti Scalo; stabilimenti di Pozzolo Formigaro (Alessandria), Marsala (Trapani) e Porto Torres (Sassari); deposito di Perugia;

S.p.a. Gladiator, con sede in Ariccia (Roma);

S.a.s. Calzaturificio Cisa, con stabilimento in Napoli;

S.n.c. Flood italiana, con stabilimento in Caivano (Napoli);

Electroacoustic system building S.p.a. di Aprilia (Roma);

S.p.a. Siciltubi di Priolo (Siracusa);

ditta Castello industria tessile S.r.l. di Castello Brianza (Como);

S.p.a. Gorin Grande organizzazione rinomata industria napoletana, con sede legale e stabilimento in S. Arpino (Caserta);

ditta Indeletra electronic S.n.c. di Verdellino Zingonia (Bergamo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Euteco impianti, con stabilimento a Lametia Terme (Catanzaro);

S.p.a. Euteco manutenzioni, con stabilimento a Lametia Terme (Catanzaro);

S.p.a. Euteco impianti, con stabilimento a Battipaglia (Salerno);

S.p.a. Fulgor Italia, ora Fulgorcavi Italia, con sede in Latina e stabilimento in Pagani (Salerno);

S.p.a. Mach, con sede in Milano e uffici, servizi interregionali, nuclei collegamento e centri rifornimento di Arquata Scrivia (Alessandria), Torino, Torino Caselle, Volpiano (Torino), Milano, Rho (Milano), Bareggio (Milano), Linate (Milano), Malpensa (Varese), Terranova dei Passerini (Milano), Mantova, Genova, Padova, Porto Marghera (Venezia), Venezia, Tessera, Treviso, Trieste, Bologna, Ravenna, Livorno, Firenze, Calenzano, Grottammare (Ascoli Piceno), Roma, Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Gaeta (Latina), Napoli, Capodichino (Napoli), Bari, Crotone (Catanzaro), Catania, Melilli (Siracusa), Palermo, Milazzo (Messina), Cagliari, nonché raffineria di Volpiano (Torino);

S.p.a. Lames di Chiavari (Genova);

S.p.a. Samim, stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo);

S.p.a. Samim, con sede in Roma, miniera di Monteneve Racines (Bolzano);

S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo);

S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza;

S.p.a. G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino e stabilimento a Castiglione d'Asti (Asti);

S.p.a. Aerolinee Itavia;

S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Laveno Ponte;

S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

S.a.s. Sudpneus Industrie pneumatici di Piero La Pera, con stabilimento in Crotone (Catanzaro);

ditta Pascali Rosario di Soleto-Galatina (Lecce);

S.p.a. Nuova Vinicola Picardi di Barletta (Bari) in liquidazione;

S.r.l. Molino e Pastificio Fontanavecchia di Campobasso;

S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como);

S.p.a. Cimmy, con stabilimento in Casoria (Napoli);
S.n.c. Archforma, con stabilimento a Pozzuoli (Napoli);
Società Aifel di Pomezia (Roma);
S.r.l. Torcitura di Pianello, con sede in Milano e stabilimenti in Pianello Lario e Cremia (Como);
S.p.a. Tex-Sal, con stabilimento in Salerno;
S.p.a. Sud Italia resine, con stabilimento a Lametia Terme (Catanzaro);
S.p.a. Paravia ascensori, con stabilimento in Salerno;
S.p.a. Le Genovesi, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento di Genova-Sestri;
S.r.l. Fotomec Italia di Fiume Veneto (Pordenone);
S.p.a. Five sud, con stabilimento a Lametia Terme (Catanzaro);
S.r.l. Ferrostabia, con stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli);
ditta Cotonificio Valle Seriana S.p.a., con sede legale in Gallarate (Varese) e sede amministrativa e direzione a Cene (Bergamo);
S.p.a. Compagnia tecnica siciliana, con sede in Siracusa;
Borletti S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Sedriano, Corbetta, San Giorgio su Legnano e Canegrate;
S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara);
S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo;
ditta Sapitalia di Bernalda (Matera);
S.r.l. Calzaturificio studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli);
S.r.l. Madison, con stabilimento in Casavatore (Napoli);
S.p.a. Metalsud, con stabilimento di Roma;
S.p.a. Lamprom, con sede in Codroipo (Udine);
S.p.a. Patty di Frosinone;
F.A.R. Fabbriche accumulatori riunite, con stabilimento in Bari;
S.p.a. Ceramica di Cava di Salerno;
ditta O.M.S. Officine meccaniche del sud, con stabilimento in Quagliano (Napoli);
ditta Industriale Loreo S.r.l., con sede e stabilimento in Loreo, loc. Grimana (Rovigo);
S.r.l. Presint, in liquidazione, con stabilimento in Casoria (Napoli);
Società Mediterranea raffineria siciliana petroli S.p.a. di Milazzo;
S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio (Frosinone);
S.r.l. General freni, con stabilimento in Striano (Napoli);
S.p.a. Montebianco sud di Frosinone;
S.p.a. Fiart, con stabilimento in Baia (Napoli);
S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti in Pallanzeno e Villadossola (Novara);

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Tecnites, con sede in Milano e stabilimento in Arcore (Milano);
S.p.a. Ducati elettrotecnica di Bologna, con stabilimento in Bologna (già Ducati elettrotecnica Microfarad) e stabilimento di Longarone (Belluno) (già Procond);
S.p.a. Colorplast, con sede in Rovigo e stabilimento in S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo);
Ditta C.G.A. Compagnia Generale Abbigliamento, con sede in Frattamaggiore (Napoli);
S.p.a. Assa Acciaierie di Susa (Torino) ora S.p.a. C.I.A.C. Divisione Assa, con sede in Torino e stabilimento in Susa;
S.p.a. Pia Prodotti Ittici Alimentari di Gaeta (Latina);
S.p.a. HI-FI Galactron International di Ariccia (Roma);
S.p.a. Ceramica Spilamberto di Fiorano Modenese (Modena);
S.p.a. Cantieri Navali di Chiavari, con stabilimento a Chiavari (Genova);
S.p.a. Metalgraf, con sede in Lecco (Como), ora S.p.a. Tubettificio Ligure, con sede in Abbadia Lariana e stabilimento di Lecco (Como);
S.p.a. S. Quirico, con sede in Genova S. Quirico;
Ditta Roger De Laon S.r.l., con sede e stabilimento in Calcinelli di Saltara (Pesaro);
S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento a Napoli;
Ditta P.I.L. Plastica Industriale Lucana S.p.a.;
S.p.a. Officine Dansi, con sede e stabilimento in Varese;
Società ittica nazionale, con sede in Pietrasanta (Lucca).

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

ditta G.B. Pedrini libraio S.p.a. di Riese Pio (Treviso);
S.p.a Pastori e Casanova, con sede in Monza e stabilimenti in Monza e Lenigo (Vicenza);
S.p.a. C. Palli & Figli, con sede e stabilimento in Bressana Bottarone (Pavia);
S.p.a. Omevi, con sede in Torino e stabilimento in Cameri (Torino);
S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti di Roma;
S.p.a. Hutchinson Gommitalia, con sede e stabilimento in Lainate (Milano);
S.p.a. Filatura San Giorgio, con sede in Firenze e stabilimento in Santa Maria a Colonica di Prato (Firenze);
S.p.a. AL.VA. Alimentari Valigi, con sede in S. Martino in Campo (Perugia);
S.p.a. Caleppio Settore Materie Plastiche, con sede legale in Settala e stabilimento in Tribiano (Milano);
S.p.a. Industrie Zanussi, con sede in Pordenone e stabilimenti di Porcia e Maniago (Pordenone), Susegana (Treviso), Solaro (Milano), Chiusa S. Michele (Torino), Scandicci (Firenze), Pomezia (Roma) e Forlì;
S.p.a. Zanussi Elettromeccanica, con sede in Pordenone e stabilimenti di Pordenone-Comina Oderzo (Treviso), Rovigo e Bologna;
S.p.a. Montedison Eslon, con sede in Potenza;
S.p.a. C.C. Carpenterie Campane, con sede legale in Milano e sede secondaria e stabilimento in Napoli;
S.p.a. SIM Società Italiana Montaggi, con sede in Milano e sede secondaria e stabilimento in Bologna;
Società R.G. Legatoria Rinascita di Roma;
Ditta Vega Confezioni S.r.l. di Arezzo;
S.p.a. M.I.L., con sede in Matera;
S.r.l. Merimbal, con sede in S. Maria a Vice (Caserta);
S.p.a. Lamborghini-Sci di Tolmezzo (Udine);
S.p.a. Nuovi tubi Brindisi di Brindisi;
S.p.a. I.G.A.M., con sede e stabilimento in Montecarotto (Ancona);
Flexa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Gallarate (Varese);
Società Ave Sud di Aprilia (Latina);
S.p.a. Italgel, con sede in Parma;
S.p.a. Texprint di Caronno Pertusella (Varese);

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi nazionale delle aziende del settore siderurgico.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del medesimo art. 2 e degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale della S.p.a. GEC di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Travesio (Pordenone).

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni pelle e cuoio operanti nel comune di Montevarchi (Arezzo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981,

n. 390, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal lavoro dal 1° ottobre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti Società:

S.p.a. R.A.S.A. Realtur, con sede in Manfredonia (Foggia);

Tubi gomma Torino S.a.s. di Casale Monferrato (Alessandria).

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale della società Fervisma di Lanciano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi della ditta Pellegrini S.p.a., con sede in Milano - mensa stabilimento FIAT OM di Suzzara (Mantova).

La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della predetta impresa sarà strettamente collegata al periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria delle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 23, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Autogrill, con sede legale in Novara.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, limitandone l'efficacia temporale al periodo necessario alla ricostruzione dell'esercizio di Cantagallo ed alla conseguente ripresa dell'attività produttiva.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la permanenza della situazione di crisi aziendale delle seguenti Società del gruppo GEPI:

Plasa di Assemini (Cagliari);
I.P. di Cagliari;
Navalsud di Napoli;
Pandosia di Castrovillari (Cosenza);
Temesa di S. Gregorio (Catanzaro);
Sei Geri di Leinì (Torino);
Remmert di S. Maurizio Canavese (Torino);
Vela di Pescara;
Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);
Iac di Chieti Scalo.

(3036)

Approvazione di progetti di investimenti ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Carrozzeria Bertone S.p.a. di Torino che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*) della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 29.280 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà eventualmente essere elevato fino all'importo massimo di 41.050 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla F.lli Lamberti S.p.a. di Albizzate (Varese) che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77;

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 1,825 miliardi di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere eventualmente elevato fino all'importo massimo di 2,735 miliardi di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla I.A.M. Rinaldo Piaggio S.p.a. di Genova che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 15 miliardi di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 675/77;

lettera *a*), mutuo agevolato diretto: 6,300 miliardi di lire;

lettera *c*), contributo sugli interessi sul prestito obbligazionario convertibile per la durata di 15 anni per l'importo di 6 miliardi di lire.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà eventualmente essere elevato fino all'importo massimo di 15,432 miliardi di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 aprile 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalle Acciaierie tubificio Arvedi S.p.a. di Cremona che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dal predetto art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.273 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Il predetto finanziamento bancario potrà eventualmente essere elevato fino alla misura massima di 6.409 milioni di lire.

(3037)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berg. Em. - Bergamasca elettromeccanica, con sede e stabilimento in Valbrembo (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samas, con sede e stabilimento, in Chiuro (Sondrio), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3035)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Frascati»

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Frascati» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1966, n. 119, propone che siano modificati: in parte gli articoli 4, 6, 7 e 8, per intero gli articoli 2 e 3 secondo il testo di cui appresso e abrogato l'art. 5.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

(L'art. 2 si propone di modificarlo con il seguente testo).

Art. 2. — Il vino «Frascati» deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nella percentuale appresso indicata:

Malvasia bianca di Candia e Trebbiano Toscano da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni Greco e Malvasia del Lazio da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

(L'art. 3 si propone di modificarlo con il seguente testo).

Art. 3. — La zona di produzione delle uve del vino «Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933, nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri. Tale zona è così delimitata:

sulla via Casilina in prossimità del km 21, a circa 100 metri dal ponte di Pantano in direzione ovest, il limite segue la strada verso sud per C.li Nuovi del Corvio fino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna. Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima e Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della Font.na del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna e Roma, fino a raggiungere la strada Colonna-Frascati in prossimità km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest sino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monteporzio Catone (loc. Pallotta); segue questi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità di C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di C.le dell'Asino, prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina. Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est ed al P.te Linari prosegue verso nord per la strada di Torre Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge a 100 metri circa prima del P.te di Pantano, in prossimità del km 21, da dove è iniziata la delimitazione.

Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini dei comuni di Rocca di Papa, Marino e Castelgandolfo.

(Il quarto e quinto comma dell'art. 4 si propone di modificarli nel testo che segue).

Art. 4. — (*Omissis*). La produzione di uva ammessa per il vino «Frascati» non deve essere superiore a 135 q.li per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non dovrà essere superiore al 70%.

(Si propone l'abrogazione dell'art. 5).

Art. 5 (testo abrogato).

(Il primo ed il secondo comma dell'art. 6 si propone di modificarli con il testo che segue e di annullare l'ultimo comma).

Art. 6. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato:

partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla q. 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraversato V.le Antonino, risale raggiungendo ad ovest il centro abitato di Montecompatri per proseguire poi in direzione nord-est per la strada comunale che si riallaccia, in prossimità della q. 446, con la s.s. Maremmana 3ª (s.s. 216) al km 5,800 circa. Segue quindi la s.s. 216 in direzione est e nord fino a prendere, in prossimità del km 3,500, la strada per Font.na Cannetaccia, la percorre verso ovest per proseguire poi in direzione nord-ovest lungo le strade che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Font.na Laura (q. 344). Da Font.na Laura segue verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q. 344 e la q. 461 (M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini; prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q. 300 da dove è iniziata la delimitazione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

(Si propone all'art. 7 di eliminare le indicazioni ed i limiti della limpidezza e delle ceneri e di modificare quelli relativi al colore, alla gradazione alcoolica complessiva minima, all'acidità totale ed all'estratto secco netto nel testo che qui di seguito si trascrive ed inoltre di omettere nel sapore la precisazione «esente da qualsiasi difetto nel coloro, odore, sapore»).

Art. 7. — (*Omissis*).

colore: paglierino più o meno intenso;

(*Omissis*).

gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

(Si propone all'art. 7 di far precedere l'ultimo comma dal testo che segue).

Art. 7. — (*Omissis*). E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

(Si propone l'inserimento di un nuovo comma, in successione all'ultimo dell'art. 7, presentandolo nel seguente testo).

Art. 7. — (*Omissis*). Per i vini «Frascati» è obbligatorio riportare in etichetta le locuzioni «amabile» o «cannellino» rispettivamente per i tipi di vino con tali caratteristiche e sono permesse le locuzioni «secco» o «asciutto» soltanto se il contenuto di zuccheri riduttori non sia superiore a g 4 per litro.

(Si propone di modificare il primo comma dell'art. 8 sostituendolo con il seguente testo).

Art. 8. — Il vino «Frascati» proveniente da uve che abbiano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 può portare in etichetta la qualificazione «superiore».

(2778)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 15 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1363,950	1363,950	1363,90	1363,950	1364 —	1363,90	1364,050	1363,950	1363,950	1363,95
Dollaro canadese	1069,650	1069,650	1070 —	1069,650	1072 —	1069,60	1069,750	1069,650	1069,650	1069,65
Marco germanico	562,540	562,540	562,75	562,540	563 —	562,50	562,450	562,540	562,540	562,50
Fiorino olandese	508,270	508,270	508,50	508,270	510 —	508,25	508,200	508,270	508,270	508,26
Franco belga	29,434	29,434	29,52	29,434	29,50	29,40	29,421	29,434	29,434	29,43
Franco francese	202,800	202,800	202,50	202,800	202 —	202,75	202,850	202,800	202,800	202,80
Lira sterlina	2402,200	2402,200	2407 —	2402,200	2397 —	2402,15	2403 —	2402,200	2402,200	2402,20
Lira irlandese	1932,200	1932,200	1937 —	1932,200	1934 —	—	1931,500	1932,200	1932,200	—
Corona danese	162,800	162,800	162,90	162,800	163 —	162,75	162,850	162,800	162,800	162,80
Corona norvegese	220,990	220,990	221 —	220,990	220 —	220,95	221,010	220,990	220,990	220,95
Corona svedese	227,200	227,200	227,25	227,200	226,50	227,15	227,200	227,200	227,200	227,20
Franco svizzero	657,370	657,370	656,75	657,370	659 —	657,35	657,040	657,370	657,370	657,35
Scellino austriaco	79,709	79,709	79,90	79,709	80 —	79,70	79,840	79,709	79,709	79,70
Escudo portoghese	18,410	18,410	18,50	18,410	12,45	18,40	18,650	18,410	18,410	18,42
Peseta spagnola	12,475	12,475	12,49	12,475	18,30	12,45	12,480	12,475	12,475	12,47
Yen giapponese	5,416	5,416	5,43	5,416	5,40	5,40	5,422	5,416	5,416	5,41
E.C.U.	1327,800	1327,800	—	1327,800	—	—	1327,800	1327,800	1327,800	—

Media dei titoli del 15 giugno 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41,475
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	98,200
» 5,50% » » 1968-83	98,075
» 5,50% » » 1969-84	85,825
» 6% » » 1970-85	81,975
» 6% » » 1971-86	77,050
» 6% » » 1972-87	78,900
» 9% » » 1975-90	74,525
» 9% » » 1976-91	70,600
» 10% » » 1977-92	76,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,800
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,875
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
» » » » 1- 8-1980/82	99,925
» » » » 1-10-1979/82	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,875
» » » » 1-10-1980/83	99,700
» » » » 1- 9-1981/83	99,875
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,750
» » » » 1- 3-1981/84	98,600
» » » » 1- 4-1981/84	99,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,775
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,600
» » » 18% 1- 7-1983	99,600
» » » 12% 1-10-1983	90,675
» » » 12% 1- 1-1984	88,800
» » » 12% 1- 4-1984	87,075
» » » 12% 1-10-1984	85,50
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1364 —
Dollaro canadese	1069,700
Marco germanico	562,495
Fiorino olandese	508,235
Franco belga	29,427
Franco francese	202,825
Lira sterlina	2402,600
Lira irlandese	1931,850
Corona danese	162,825
Corona norvegese	221 —
Corona svedese	227,200
Franco svizzero	657,205
Scellino austriaco	79,774
Escudo portoghese	18,530
Peseta spagnola	12,477
Yen giapponese	5,419
E.C.U.	1327,800

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, a quattro posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dal Politecnico di Torino, dalla quale risulta che sul contingente locale di 158 unità sono tutt'ora vacanti quattro posti di tecnico esecutivo destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di quattro posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso il Politecnico di Torino.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso allo impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A*) del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post elementare a corso triennale;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso Pubbliche Amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) Titoli di servizio (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, provincie e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: punti 1;

B) Carichi di famiglia (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico: punti 2;

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro: punti 1;

per entrambi i genitori a carico: punti 2;

per un genitore a carico: punti 1.

C) Titolo di studio (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale):

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»: punti 3;

con media di otto o con giudizio di «distinto»: punti 2;

con media di sette o con giudizio di «buono»: punti 1.

D) Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative a carattere amministrativo (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale) fino ad un massimo di: punti 4.

E) Altri eventuali titoli a giudizio della commissione fino ad un massimo di: punti 1.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge numero 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici esecutivi di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso il Politecnico di Torino ed assegnati agli istituti e servizi generali delle facoltà e del rettorato, in relazione alle attitudini ed alle capacità possedute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1982
Registro n. 72 *Istruzione, foglio n.* 124

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . (provincia di .) il . e residente in . . . . (provincia di . .) via . . . numero . . c.a.p. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a quattro posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso il Politecnico di Torino.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) Di essere cittadino italiano;

B) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

C) Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) Di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

E) Per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione .

F) Di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni (3) oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .

G) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68.

2) (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data .

Firma . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni) . .

Visto si autentica per la firma del sig. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti;

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2970)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di operatore tecnico nel ruolo tecnico, classe iniziale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a sette posti di operatore tecnico nel ruolo tecnico, classe iniziale, dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare n. 29.

Requisiti:

diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame:

prova pratica su macchie di perforazione a schede meccanografiche;

prova orale vertente su nozioni di legislazione sociale, elementi di educazione civica, elementi di matematica e geometria.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11, alle ore 12, dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare n. 29 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento a domanda fuori della predetta sede.

Tuttavia, l'amministrazione, per esigenze di servizio, potrà destinare o successivamente trasferire alcuno dei candidati vincitori del concorso in uffici dell'Ente esistenti in altre città per le quali siano previsti in organico posti di operatore tecnico.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della direzione generale e presso gli uffici periferici dell'Ente.

(2969)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 70, IN ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario dell'ospedale « SS. Antonio e Biagio »;

un posto di sovraintendente sanitario;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione del D.E.A.;

un posto di aiuto e un posto di assistente 1ª chirurgia D.E.A.;

un posto di aiuto e un posto di assistente 2ª chirurgia D.E.A.;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della 1ª divisione di chirurgia;

un posto di assistente della 1ª divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi - dell'U.S.L. in Alessandria.

(444/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 166 del 18 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 53, in Arona: Concorsi pubblici a posti di infermiere/a professionale e a posti di infermiere/a generico/a.

Regione dell'Umbria - Giunta regionale, in Gubbio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale.

Ente ospedaliero « V. Cervello », in Palermo: Concorso pubblico a posti di ausiliario socio-sanitario.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 2, in Massa - Montignaso - Carrara - Fosdinovo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica e ad un posto di tecnico di laboratorio analisi.

Istituto nazionale della previdenza sociale, in Roma: Concorso pubblico, per esami, a posti di collaboratore per gli uffici provinciali di Milano.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821680)